

# STATUTO CONFESERCENTI D'AREA DI ROMA, FROSINONE E RIETI

## TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ

### Art. 1

#### Composizione e sede

E' costituita la Confesercenti - Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi d'area di Roma, Frosinone e Rieti - ed ha sede in Roma, Via Messina, 30.

La Confesercenti, concorrendo i requisiti minimi previsti dallo Statuto Nazionale e determinati dal relativo Regolamento di attuazione, è la struttura territoriale di primo livello del sistema Confesercenti.

La Confesercenti costituisce sistema di rappresentanza generale delle imprese e degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento al settore del commercio, del turismo e dei servizi, anche successivamente alla cessazione delle relative attività.

Il sistema della Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti è articolato in:

- a) Organizzazione territoriale;
- b) Federazioni Provinciali di categoria, che si organizzano per macroaree, nell'ambito dei diversi settori individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;
- c) Organizzazioni settoriali o tematiche quali:
  - il Coordinamento provinciale dell'imprenditoria femminile;
  - il Coordinamento provinciale dei giovani imprenditori;
  - la Federazione dei Pensionati.

La Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti è un'Associazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

### Art. 2

#### Scopi

La Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti tutela e rappresenta gli interessi degli associati, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo professionale, economico e sociale;

Al fine di attendere agli scopi suddetti:

- attua localmente le direttive Nazionali e Regionali, coerentemente con le analoghe funzioni svolte su scala nazionale dalla Confesercenti;
- elabora la politica sindacale a livello d'Area di Roma, Frosinone e Rieti e decide le conseguenti iniziative;
- firma i contratti e gli accordi *provinciali* di carattere confederale, d'intesa con le organizzazioni di categoria aderenti;
- promuove e sostiene l'attività sindacale delle categorie rappresentate;
- vigila sull'attività delle organizzazioni territoriali di categoria, in aderenza alle decisioni delle rispettive organizzazioni nazionali;
- assicura, in accordo con le proprie organizzazioni, la rappresentanza delle categorie negli organismi pubblici;
- titolare delle organizzazioni comunali, zonali, circoscrizionali;
- autorizza la costituzione di sedi comunali, di zona, circoscrizionali, le quali sono direttamente dipendenti dalla Organizzazione d'Area di Roma, Frosinone e Rieti. Alla stessa Organizzazione d'Area di Roma, Frosinone e Rieti è devoluto il rilascio di tutte le autorizzazioni, per quanto concerne, in particolare, l'assunzione di personale, l'assunzione di oneri di qualsiasi importo da parte dei responsabili delle sedi in discorso, la contrazione di fidi, l'acquisto di apparecchiature di qualsiasi tipo e valore. Qualora i responsabili delle sedi comunali, zonali o circoscrizionali procedano senza le prescritte autorizzazioni di cui sopra, rispondono personalmente delle obbligazioni contratte.
- promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati e ai cittadini, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società, nonché di specifici organismi aventi lo scopo di assistenza sociale e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;
- sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell'interesse delle categorie rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale;
- può partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati;
- costituisce la sede d'Area di Roma, Frosinone e Rieti del Patronato ITACO in conformità e nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.

- promuove ed organizza attività seminari, di studio, di informazione e convegnistiche su tematiche economiche e sociali;
- svolge attività editoriale e di informazione.
- esercita ogni altra funzione ad essa conferita da leggi e regolamenti.

### Art. 3 Sistema elettorale

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti si svolgono secondo i sistemi che seguono.

a) Per l'elezione del Presidente d'Area di Roma, di Frosinone e Rieti:

- viene, in ogni caso, eletto dall'Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
- il voto è a scrutinio segreto;
- in caso di candidato unico, il voto è palese.

Possono partecipare all'elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati dal Regolamento da:

3 Confesercenti comunali in rappresentanza del 30% dei soci della provincia; o da 6 Federazioni di categoria provinciali in rappresentanza del 30% dei soci della provincia; o dal 35% dei componenti dell'Assemblea Elettiva.

b) La Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti viene eletta dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, nel suo complesso e in modo unitario, ed è composta in base ai principi del federalismo e della rappresentanza delle categorie.

c) Il Vice Presidente Vicario, e i Vice Presidenti della Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti vengono eletti dalla Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti, con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del Presidente.

d) La Giunta *Provinciale*:

- viene proposta dal Presidente d'Area di Roma, Frosinone e Rieti e viene votata, nel suo complesso e in modo unitario, con voto palese dalla Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti, a maggioranza semplice dei presenti.

Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

## **TITOLO II ASSOCIATI**

### Art. 4

#### Requisiti di ammissione

Possono associarsi alla Confesercenti, tramite l'Organizzazione provinciale, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati e altri soggetti, i quali si riconoscano nelle finalità della Confederazione e ne accettino lo Statuto e il Codice etico.

La richiesta di associarsi alla Confesercenti è subordinata all'accettazione da parte della Giunta Nazionale, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di attuazione dello Statuto nazionale.

In ogni caso, la qualifica di associato e la relativa quota o contributo associativi sono intrasmissibili.

Possono, altresì, chiedere di aderire alla Confesercenti altre organizzazioni di soggetti di cui all'art. 1, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della Confesercenti Nazionale e della Confesercenti Provinciale.

L'ammissione alla Confederazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti, di adeguare il proprio Statuto a quello della Confesercenti Nazionale, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Confederazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e del presente Statuto.

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la Confesercenti.

Gli associati dell'organizzazione aderente, a seguito dell'ammissione della stessa, divengono associati della Confesercenti Nazionale.

### Art. 5

#### Tessera annuale

La Confesercenti emette una tessera annuale per ogni associato.

Art. 6  
Doveri dell' Associato

L'Associato deve:

- partecipare attivamente alla vita della Confederazione;
- rispettare le norme statutarie e il Codice etico;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine della Confederazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statutari.

Art. 7  
Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato cessa:

- a) per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per espulsione;
- d) per incompatibilità;
- e) per morosità: in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi comporta l'automatica espulsione del socio dall'organizzazione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

Art. 8  
Disposizioni disciplinari

L'associato che venga meno ai propri doveri verso la Confesercenti incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
- c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
- d) espulsione dalla Organizzazione.

Il procedimento disciplinare, deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento medesimo.

A tal fine, precise norme procedurali devono essere stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta della Organizzazione cui appartiene l'associato.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia d'Area di Roma, Frosinone e Rieti e in seconda istanza al Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale.

In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

### **TITOLO III ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE PROVINCIALE**

#### Art. 9 Organi e durata

Organi della Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti sono:

- a) l'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti ;
- b) la Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti;
- c) la Giunta d'Area di Roma, Frosinone e Rieti;
- d) il Presidente d'Area di Roma, Frosinone e Rieti;
- e) il Direttore d'Area di Roma, Frosinone e Rieti;
- f) il Collegio d'Area di Roma, Frosinone e Rieti dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio d'Area di Roma, Frosinone e Rieti di Garanzia.

Le cariche di cui ai punti b), c), d), f), g) hanno la durata di quattro anni.

L'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti in sede elettiva deve essere svolta prima di quella Nazionale e Regionale e, di norma, ogni quattro anni. Le modalità di funzionamento delle Assemblee d'Area di Roma, Frosinone e Rieti in sede elettiva saranno previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

Art. 10  
Assemblea Provinciale

L'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti è il massimo organo di indirizzo politico della Confesercenti a livello provinciale.

È costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti, dal Direttore e dal Vice Direttore d'Area di Roma, Frosinone e Rieti, dai rappresentanti degli associati operanti nel territorio provinciale designati, in proporzione alla consistenza associativa attiva, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto provinciale.

Fanno, inoltre, parte dell'Assemblea: i Presidenti e i Coordinatori delle Federazioni d'Area di Roma, Frosinone e Rieti di categoria; gli Amministratori degli enti e delle società del sistema; i Presidenti e i Coordinatori d'Area di Roma, Frosinone e Rieti delle Organizzazioni settoriali o tematiche e altri rappresentanti delle stesse.

Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti, decade automaticamente da tale carica.

L'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza. L'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti, al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.

L'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti:

- fissa le direttive per l'attuazione della politica sindacale a livello d'Area di Roma, Frosinone e Rieti;
- approva e modifica lo Statuto e il Codice etico;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni;
- valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente d'Area di Roma, Frosinone e Rieti.

L'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti è convocata dal Presidente d'Area di Roma, Frosinone e Rieti ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente d'Area di Roma, Frosinone e Rieti del Collegio di Garanzia.

Le delibere Assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di legge.

#### Art. 11

##### Assemblea in sede elettiva

Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti è costituita nella sua prima riunione in Assemblea elettiva. La regolare costituzione dell'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti in sede elettiva implica che ogni organizzazione sia rappresentata nel suo seno in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell'Organo stesso.

L'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti in sede elettiva:

- elegge il Presidente d'Area di Roma, Frosinone e Rieti;
- elegge la Presidenza, che deve essere composta dai massimi responsabili d'Area di Roma, Frosinone e Rieti, dai rappresentanti delle Organizzazioni territoriali e delle Federazioni d'Area di Roma, Frosinone e Rieti di categoria, nonché dai responsabili dei principali settori di lavoro dell'Organizzazione Provinciale, oltre che dal Direttore e dagli eventuali Vice Direttori;
- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
- elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, e il Collegio d'Area di Roma, Frosinone e Rieti di Garanzia;



- delibera lo scioglimento della Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.

#### Art. 12

##### Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti

La Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti è il massimo organo di direzione politico sindacale a livello d'Area di Roma, Frosinone e Rieti e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti.

La Presidenza è convocata dal Presidente, con le modalità indicate nel Regolamento.

Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Provinciale del Collegio di Garanzia.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica.

Le delibere della Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti debitamente vidimato.

#### Art. 13

##### Funzioni della Presidenza

La Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti:

- elegge, nel suo seno, il vice Presidente Vicario e gli altri vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta. Il Presidente in tale indicazione terrà conto di una adeguata presenza dei Responsabili delle organizzazioni territoriali e delle federazioni di categoria;

- su proposta del Presidente, nomina e revoca, con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, il Direttore d'Area di Roma, Frosinone e Rieti ed eventuali Vice Direttori, d'Area di Roma, Frosinone e Rieti che fanno parte della Giunta;
- approva il regolamento di attuazione dello Statuto d'Area di Roma, Frosinone e Rieti e le relative modifiche;
- delibera, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, l'accorpamento con altre Organizzazioni Provinciali, al fine della costituzione di una Confesercenti di Area;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, quali l'acquisto e la vendita di immobili, locazioni ultranovennali e la costituzione e la partecipazione a società; può delegare parte di tali poteri alla Giunta;
- controlla l'attuazione, da parte degli organi statutari provinciali, delle decisioni assunte;
- può revocare il Presidente d'Area di Roma, Frosinone e Rieti, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello statuto provinciale;

#### Art. 14

#### Giunta d'Area di Roma, Frosinone e Rieti

La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti.

E' composta dal Presidente d'Area di Roma, Frosinone e Rieti, dal Direttore, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, da eventuali Vice Direttori e da altri membri.

La Giunta è convocata dal Presidente d'Area di Roma, Frosinone e Rieti con le modalità indicate nel Regolamento.

La Giunta decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere della Giunta d'Area di Roma, Frosinone e Rieti dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta d'Area di Roma, Frosinone e Rieti debitamente vidimato.

Art. 15  
Funzioni della Giunta d'Area di Roma, Frosinone e Rieti

La Giunta d'Area di Roma, Frosinone e Rieti :

- approva le deleghe da attribuire al Vice Presidente Vicario e agli altri Vice Presidenti;
- delibera sullo stato giuridico ed economico dell'apparato d'Area di Roma, Frosinone e Rieti;
  - nomina e revoca i rappresentanti della Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti negli enti pubblici del territorio di competenza;
- esprime i nominativi degli amministratori, dei sindaci e degli altri rappresentanti ai fini della nomina o revoca negli Enti e nelle Società del sistema a livello d'Area di Roma, Frosinone e Rieti;
- riferisce annualmente alla Giunta Regionale, nei termini e con le modalità stabiliti dalla medesima, circa la sussistenza dei requisiti minimi previsti per l'Organizzazione d'Area di Roma, Frosinone e Rieti dallo Statuto Nazionale e determinati dal relativo Regolamento di attuazione;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti;
- indirizza l'attività del sistema societario promosso dall'Organizzazione d'Area di Roma, Frosinone e Rieti;
- verifica la legittimità e la conformità allo Statuto d'Area di Roma, Frosinone e Rieti degli Statuti e delle modifiche statutarie delle Federazioni provinciali di categoria;
- controlla la regolarità di gestione delle organizzazioni periferiche;
- emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

Art. 16  
Presidente d'Area di Roma, Frosinone e Rieti

Il Presidente è il legale rappresentante della Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell'Associazione. Sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e

dirigere l'Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti, la Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti e la Giunta d'Area di Roma, Frosinone e Rieti.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o al Direttore d'Area di Roma, Rieti e Frosinone.

Il Presidente può essere eletto fino a un massimo di due mandati consecutivi.

#### Art. 17

##### Direttore d'area Roma, Frosinone e Rieti

Il Direttore della Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti viene nominato, su proposta del Presidente d'Area di Roma, Frosinone e Rieti, dalla Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti.

Il Direttore collabora con il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività. E' responsabile del funzionamento della struttura d'Area di Roma, Frosinone e Rieti e sovrintende a tutta l'attività della stessa. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo. Definisce l'articolazione delle principali funzioni all'interno della struttura d'Area di Roma, Frosinone e Rieti. Decide sulla costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti.

Qualora vengano previsti uno o più Vice Direttori, questi vengono nominati dalla Presidenza, su proposta congiunta del Presidente e del Direttore.

Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nell'esecuzione delle attività sulla base di specifiche deleghe conferite dal Direttore medesimo.

#### Art. 18

##### Collegio d'Area di Roma, Frosinone e Rieti dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri - soci o non soci - effettivi più 3 membri supplenti, Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente d'Area di Roma, Frosinone e Rieti il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo collegiale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dalla Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti e sul suo concreto funzionamento.

I Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e controllo.

#### Art. 19

##### Collegio d'Area di Roma, Frosinone e Rieti di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti in sede elettiva.

I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea d'Area di Roma, Frosinone e Rieti in sede elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente d'Area di Roma, Frosinone e Rieti il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo Collegiale.

Il Collegio è competente sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi dalla Giunta d'Area di Roma, Frosinone e Rieti nei confronti degli associati e decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Confederazione a livello d'Area di Roma, Frosinone e Rieti in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto.

#### Art. 20

##### Confesercenti Mandamentali

Le Confesercenti Mandamentali esistenti hanno un proprio Statuto che ne determina anche l'organizzazione e svolgono funzioni analoghe a quelle delle Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti.

Le Confesercenti Mandamentali costituiscono la sede ITACO nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.

#### Art. 21

##### Organizzazioni minori non autorizzate

Situazioni preesistenti di autonomia amministrativa delle organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, in mancanza di autorizzazione della Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti d'intesa con la Presidenza Regionale, si intendono venute meno, con conseguente perdita del diritto ad utilizzare nome e logo della Confesercenti da parte delle organizzazioni medesime.

Nessuna responsabilità penale, civile e amministrativa può fare carico agli organi statutari nazionali, regionali e provinciali per le obbligazioni di qualsiasi genere precedentemente assunte dalle predette organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, la cui autonomia amministrativa non sia stata precedentemente autorizzata per iscritto.

Art. 22

Indirizzo economico e societario

La Confesercenti d'Area di Roma, Frosinone e Rieti adeguerà le proprie scelte fondamentali in materia economica e societaria alle politiche che verranno individuate a livello nazionale e regionale.

**TITOLO IV**  
**ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE DI CATEGORIA**

Art. 23

Organizzazione e compiti

Gli associati alla Confesercenti si organizzano sindacalmente per categorie.

Le Federazioni d'Area di Roma, Frosinone e Rieti di categoria sono organizzazioni con ampi poteri di iniziativa sindacale, tali comunque da non contrastare la linea generale della Confesercenti alla formazione della quale concorrono. Hanno il compito di elaborare la linea politico-sindacale della categoria e di promuovere tutte le iniziative opportune per la tutela degli interessi degli operatori rappresentati.

Le Federazioni d'Area di Roma, Frosinone e Rieti di categoria:

- si organizzano, per macroaree, nell'ambito dei diversi settori individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;
- stipulano i contratti provinciali di lavoro e gli altri accordi di categoria congiuntamente alla Confesercenti Provinciale;
- eleggono i rispettivi presidenti provinciali coinvolgendo l'Organizzazione confederale d'Area di Roma, Frosinone e Rieti;
- effettuano le loro Assemblee elettive di norma ogni quattro anni, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

Ciascuna Federazione di categoria è dotata di un proprio Statuto, i cui principi e norme non possono contrastare con quelli del presente Statuto.

Le Federazioni Provinciali di categoria hanno esclusivamente la rappresentanza politica e sindacale e non godono di autonomia amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

L'assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte delle stesse necessita dell'autorizzazione del Direttore Provinciale. In mancanza di detta autorizzazione, delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di categoria.

Art. 24  
Organi e statuti

Organi di ciascuna Federazione di categoria sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Presidenza;
- c) la Giunta;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio di Garanzia.

**TITOLO V**  
**ORGANIZZAZIONI SETTORIALI**  
**O TEMATICHE**

Art. 25

Le organizzazioni settoriali o tematiche si danno autonomamente un proprio regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto con il presente Statuto e con il suo regolamento di attuazione.

Analogamente, su delibera della Presidenza, possono costituirsi altre organizzazioni su particolari tematiche o per particolari settori associativi.

**TITOLO VI**  
**CARICHE ED INCOMPATIBILITA'**

Art. 26  
Principi e Regole

I titolari delle cariche si impegnano al rispetto del Codice Etico.

I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive dall'organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla Presidenza.

Art. 27  
Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Direttore e Vice Direttore della Confesercenti d'Area di roma, Frosinone e Rieti, nonché di Presidente, Vice Presidente e Coordinatore delle Federazioni di categoria sono incompatibili con l'assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici.

L'assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.

L'eventuale candidatura a competizione elettorale comporta, per tutta la durata della campagna elettorale, la sospensione, su indicazione della Giunta, dalle cariche ricoperte.

L'iscrizione alla Confesercenti è incompatibile con quella ad associazioni il cui comportamento sia in contrasto con le regole ed i fini della Confesercenti.

Il Collegio di Garanzia vigila sul rispetto di tale disciplina.

Art. 28  
Presidenza onoraria

La Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti su proposta del Presidente, può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria dell'Organizzazione a coloro che hanno acquisito meriti particolari e che per almeno sei anni hanno ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Organizzazione.

Il Presidente onorario ha diritto di partecipazione ai lavori della Presidenza d'Area di Roma, Frosinone e Rieti.

**TITOLO VII**

..... OMISSIS.....

**TITOLO VIII**

..... OMISSIS.....

**TITOLO IX**

..... OMISSIS.....